

Nota n. 38 del 21 maggio 2024

Attuazione degli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea sul raffronto delle pratiche relative alla diversità, tra cui le politiche in materia di diversità e il divario retributivo di genere, ai sensi della direttiva 2013/36/UE e della direttiva (UE) 2019/2034 (ABE/GL/2023/08).

La Banca d’Italia ha dichiarato all’Autorità bancaria europea (European Banking Authority, EBA) l’intenzione di conformarsi agli [Orientamenti dell’Autorità bancaria europea sul raffronto delle pratiche relative alla diversità, tra cui le politiche in materia di diversità e il divario retributivo di genere, ai sensi della direttiva 2013/36/UE e della direttiva \(UE\) 2019/2034 \(ABE/GL/2023/08\)](#).

La presente nota dà attuazione agli Orientamenti dell’EBA, che assumono il valore di orientamenti di vigilanza secondo quanto illustrato nella [Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d’Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza](#).

I destinatari della presente Nota compiono ogni sforzo per conformarsi agli Orientamenti dell’EBA, secondo quanto disposto dall’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità bancaria europea.

1. Oggetto

Gli Orientamenti dell’EBA sul raffronto delle pratiche relative alla diversità, tra cui le politiche in materia di diversità e il divario retributivo di genere mirano ad armonizzare l’attività di raccolta di dati da parte delle autorità competenti per lo svolgimento dell’esercizio di *benchmarking* sul grado di diversità negli organi di supervisione strategica e di gestione delle banche e delle imprese di investimento. In particolare, gli Orientamenti dettano specifiche disposizioni sulla metodologia di selezione del campione, sulle informazioni che devono essere fornite dagli intermediari e dalle autorità competenti e sulle tempistiche e modalità da seguire per la trasmissione dei dati.

2. Destinatari

La presente Nota si applica ai seguenti intermediari:

- a) banche;
- b) società di intermediazione mobiliare (SIM), ad eccezione di quelle qualificate come imprese di investimento di piccole dimensioni e non interconnesse ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

3. Data di applicazione

Gli Orientamenti si applicano a partire dal 27 giugno 2024.

4. Termini per la trasmissione dei dati

In conformità a quanto previsto dagli Orientamenti dell’EBA, le banche e le SIM che sono state selezionate dalla Banca d’Italia per far parte del campione trasmettono a quest’ultima, ogni tre anni, con le modalità previste nei medesimi Orientamenti, i dati richiesti entro il 30 aprile (a partire dal 2025), adottando come data di riferimento il 31 dicembre dell’anno precedente.

A questo fine, la Banca d’Italia informa le banche e le SIM che fanno parte del campione almeno tre mesi prima che venga richiesta la trasmissione dei dati.

5. Disposizioni di riferimento

- Articolo 91 della direttiva 2013/36/UE;
- Articolo 26 della direttiva (UE) 2019/2034.

* * *

Ai fini della compilazione dell'*Annex* degli Orientamenti, si considerano:

- *1-tier/2-tier structure*: sia le banche che adottano il sistema tradizionale di amministrazione e controllo sia le banche che adottano il sistema monistico indicano “*1-tier structure*”; le banche che adottano il modello dualistico indicano “*2-tier structure*”;
- *CEO*: l’amministratore delegato (o, nel caso del modello dualistico, il consigliere delegato); il direttore generale, ove nominato e diverso dall’amministratore delegato;
- *Chairperson*: il Presidente dell’“organo con funzione di supervisione strategica”, come definito nelle disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia in materia di governo societario (Circolare n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione I, Paragrafo 3);
- *Executive directors*: i “componenti esecutivi”, come definiti nelle disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia in materia di governo societario (Circolare n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione I, Paragrafo 3); per le società commerciali, gli amministratori destinatari di deleghe. Deve ritenersi incluso nella definizione di “*executive directors*” rilevante ai fini dell’esercizio di *benchmarking* il CEO come sopra definito, salvo diversamente previsto dall’*Annex*;
- *Non-executive directors*: i componenti del *management body* diversi dai “componenti esecutivi”, come indicati nelle disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia in materia di governo societario (Circolare n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione I, paragrafo 3); per le società commerciali, gli amministratori privi di deleghe;
- *Management body*: l’insieme dei membri dell’“organo con funzione di gestione” e dell’“organo con funzione di supervisione strategica”, come definiti nelle disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia in materia di governo societario (Circolare n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione I, Paragrafo 3);
- *Management body in its management function*: l’“organo con funzione di gestione”, come definito nelle disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia in materia di governo societario (Circolare n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione I, Paragrafo 3);
- *Management body in its supervisory function*: l’“organo con funzione di supervisione strategica”, come definito nelle disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia in materia di governo societario (Circolare n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione I, Paragrafo 3);
- *Profit or loss before tax from continuing operations*: Riga 610 del modello F 02.00 degli Allegati III e IV del Regolamento n. 451/2021;
- *Significant (institutions)*: le “banche di maggiori dimensioni o complessità operativa”, come definite e individuate ai sensi delle disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia in materia di governo societario (Circolare n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione I, Paragrafo 3).